

Edizione di martedì 4 luglio 2017

PROFESSIONISTI

Decreto antiriciclaggio in vigore da oggi

di **Lucia Recchioni**

ADEMPIMENTI

Rottamazione cartelle: rischio annullamento DURC

di **Raffaele Pellino**

CRISI D'IMPRESA

L'accordo di ristrutturazione del debito con intermediari finanziari

di **Andrea Rossi**

IMU E TRIBUTI LOCALI

IMU e TASI: variazioni agli strumenti urbanistici con effetti differiti

di **Fabio Garrini**

CONTENZIOSO

Il contenuto della sentenza

di **Dottryna**

PROFESSIONISTI

Decreto antiriciclaggio in vigore da oggi

di **Lucia Recchioni**

Entra in vigore oggi, **4 luglio**, il **D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90**, di recepimento della **IV Direttiva europea antiriciclaggio**, pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale** lo scorso **19 giugno**.

Molte le **novità** introdotte da questo atteso e discusso provvedimento, tra le quali spicca sicuramente la nuova **comunicazione dei dati del titolare effettivo** al **Registro delle imprese**, così come prevista dal novellato [articolo 21 D.Lgs. 231/2007](#).

Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese, ovvero **le S.r.l., le S.p.a., le S.a.p.a. e le cooperative**, dovranno **comunicare** le informazioni relative ai propri **titolari effettivi** al **Registro delle imprese**.

I dati trasmessi saranno conservati in un'apposita sezione il cui accesso sarà riservato ai soggetti specificati dalla norma, tra i quali sono richiamati anche coloro che sono obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, quali ad esempio i **professionisti**, dietro pagamento dei **diritti di segreteria**.

A poter accedere ai dati saranno tuttavia, oltre ai soggetti appena richiamati e alle Autorità di settore, anche i **privati** portatori di un **interesse giuridico**, purché **rilevante e differenziato**.

Sarà un apposito **decreto del Ministero delle economia e delle finanze** (di concerto con il Ministero dello sviluppo) a stabilire non solo i **dati** da trasmettere, ma anche le **modalità** e i **termini**, nonché le modalità di **accesso** da parte dei terzi ai dati stessi.

È invece sin d'ora definita la **sanzione** applicabile in caso di **omessa comunicazione dei dati**, che è la medesima prevista dall'[articolo 2630 cod. civ.](#) (sanzione amministrativa pecuniaria **da 103 euro a 1.032 euro**).

L'introduzione di questo nuovo obbligo comunicativo potrebbe far sperare in una corrispondente riduzione degli **obblighi** in capo ai soggetti chiamati ad applicare la normativa antiriciclaggio, tra i quali, ovviamente, i **professionisti**: si potrebbe infatti pensare ad una sorta di **"archivio centrale"** grazie al quale possono venire meno gli obblighi di **identificazione del titolare effettivo** gravanti sul singolo professionista.

Invece, il nuovo [articolo 19, comma 1, D.Lgs. 231/2007](#), nel dettare gli **obblighi di adeguata verifica della clientela**, oltre a richiamare l'**obbligo di identificazione del titolare effettivo**, espressamente chiarisce che, con riferimento ai soggetti diversi dalle persone fisiche, *"la*

*verifica dell'identità del titolare effettivo impone l'adozione di misure, commisurate alla situazione di rischio, idonee a comprendere la **struttura di proprietà e di controllo del cliente***".

Restano quindi fermi gli **obblighi di identificazione del titolare effettivo** ed i dati comunicati dalle società al Registro delle imprese potranno essere utilizzati dai professionisti solo **a supporto** degli adempimenti da porre in essere.

L'[articolo 22 D.Lgs. 231/2007](#) prevede inoltre in capo alle società dotate di personalità giuridica l'obbligo di **ottenere e conservare**, per un periodo non inferiore a **cinque anni**, le informazioni sulla propria **titolarietà effettiva, da fornire ai soggetti obbligati** in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.

Le informazioni saranno acquisite a cura degli **amministratori**, sulla base della documentazione contabile e dei libri sociali, nonché, in caso di dubbi, dietro specifica richiesta ai soci: il **rifiuto ingiustificato del socio**, così come la sua **inerzia** comporterà addirittura la **perdita del diritto ad esercitare il voto in assemblea e l'impugnabilità delle delibere assunte con il voto determinante** del socio non collaborativo.

Tra i nuovi adempimenti introdotti merita poi di essere richiamato l'[articolo 47 D.Lgs. 231/2007](#), il quale introduce le "**comunicazioni oggettive**".

La nuova disposizione prevede che i **soggetti obbligati** dovranno **trasmettere alla UIF**, con **cadenza periodica**, i **dati** e le **informazioni** concernenti le **operazioni a rischio di riciclaggio** o di finanziamento del terrorismo.

Sarà tuttavia la **UIF**, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, con apposite **istruzioni** da pubblicare in Gazzetta Ufficiale, ad individuare i dati da trasmettere le modalità da seguire. Le istruzioni della UIF dovranno inoltre individuare le ipotesi in cui l'invio di una comunicazione oggettiva esclude **l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta**.

Continuando a concentrare l'attenzione sugli adempimenti previsti in capo ai professionisti, si ritiene poi opportuno sottolineare che nel nuovo testo non troviamo più un apposito articolo rubricato "**obblighi di registrazione**". Purtuttavia, il nuovo [articolo 31 D.Lgs. 231/2007](#) impone più rilevanti **obblighi di conservazione** di documenti, dati e informazioni.

Le nuove modalità di conservazione, infatti:

- dovranno garantire "*la **tempestiva acquisizione**, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con **indicazione della relativa data***", **escludendo l'alterabilità dei dati** dopo la loro acquisizione,
- dovranno **assicurare l'accessibilità completa** e tempestiva ai dati.

I dati e le informazioni conservate possono essere utilizzate ai **fini fiscali**.

I nuovi adempimenti, tuttavia, non riguardano esclusivamente i professionisti. Anche il **settore del gioco pubblico** è interessato da **novità** di non poco conto.

A tal proposito, l'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**, con il **documento del 30.06.2017, prot. 68656/R.U.** ha chiarito che, sin dal **4 luglio 2017**:

- per tutte le **operazioni di gioco di importo pari o superiore a 2.000 euro** nonché, per quanto concerne il gioco tramite sistemi di gioco VLT, in tutti i casi in cui il valore nominale del ticket sia pari o superiore a **500 euro**, è immediatamente applicabile **l'obbligo di adeguata verifica del richiedente l'operazione o del possessore del titolo**, nel rispetto delle disposizioni di cui all'[articolo 53 D.Lgs. 231/2007](#);
- diventa effettivo **l'obbligo dei concessionari** della verifica del possesso e del controllo dei **requisiti reputazionali di distributori ed esercenti**, laddove le convenzioni di concessione prevedano tali adempimenti e i meccanismi di immediata estinzione del rapporto contrattuale, a fronte del venir meno dei requisiti medesimi, ovvero di gravi o ripetute infrazioni riscontrate.

Master di specializzazione

IL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI AZIENDALI, IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA E IL MODELLO 231 - 2.0

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ADEMPIMENTI

Rottamazione cartelle: rischio annullamento DURC

di **Raffaele Pellino**

Con la conversione in legge del D.L. 50/2017 **viene confermato**, nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi, **il rilascio di un “regolare” documento di regolarità contributiva (DURC)**, laddove il contribuente abbia provveduto, nei termini, alla **presentazione dell'istanza di adesione alla “rottamazione” delle cartelle, previa sussistenza degli altri requisiti di regolarità** di cui all'[articolo 3 del D.M. 30/01/2015](#). È, quindi, riconosciuta la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, di Casse edili, in presenza di due condizioni: la presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata di cui all'[articolo 6 del D.L. 193/2016](#) e la sussistenza dei requisiti di regolarità previsti dalla disciplina sul DURC.

Tuttavia, detti documenti di regolarità contributiva **sono “annullati” dagli Enti preposti alla verifica in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata** ovvero di **una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento** della definizione agevolata.

Queste, in sintesi, le indicazioni della cd “*Manovra correttiva*” in materia di DURC, già oggetto di intervento da parte dell'INPS con la [circolare 80/2017](#), con la quale l'istituto ha **corretto il tiro** rispetto al precedente **messaggio 824/2017** in cui era stato sostenuto che la “*mera presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, ... non poteva legittimare l'attestazione della regolarità contributiva prima dell'intervenuto pagamento delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata*”.

Con il nuovo assetto normativo è, dunque, prevista **una “deroga”** alla regola generale in base alla quale, in caso di inadempimento degli obblighi di versamento dei contributi, il DURC è rilasciato “*solo successivamente all'adozione di un provvedimento di rateizzazione, adozione che, peraltro, secondo le determinazioni in materia dell'INPS, non si considera perfezionata prima del pagamento della prima rata*”.

Ma procediamo con ordine.

In primo luogo si ricorda che, aderendo alla “rottamazione”, il contribuente può sanare, senza il versamento di sanzioni, tutti i debiti contributivi concernenti i carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016, a cui abbia fatto seguito (dallo scorso 15 giugno) la comunicazione delle somme dovute. In particolare, detta procedura si “perfeziona” esclusivamente con il **versamento delle somme dovute in unica soluzione** ovvero con il **pagamento della prima rata** in caso di adempimento rateale.

Conformandosi a quest'ultima disposizione, l'[articolo 54, comma 2, del D.L. 50/2017](#) ha stabilito che ***“in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute”***, **tutti i DURC rilasciati a seguito della “rottamazione” sono annullati dagli Enti preposti alla verifica.**

Sul punto, con la [circolare 80/2017](#), l'INPS ha precisato che detto **annullamento interessa tutti i documenti con esito di regolarità formati a partire dal 24 aprile 2017.**

I documenti annullati saranno, poi, **pubblicati in una apposita sezione del servizio DURC On Line** allo scopo di rendere disponibili i medesimi ai richiedenti e a chiunque, avendone interesse, abbia già consultato (con registrazione dei propri dati nel servizio “DURC On Line”) il documento in questione.

Sul piano operativo, la stessa [circolare INPS 80/2017](#) rileva che:

- la procedura escluderà dall'invito a regolarizzare solo le esposizioni debitorie per le quali l'Agente della riscossione, al momento della verifica, abbia già provveduto alla trasmissione della relativa informazione negli archivi dell'INPS;
- i DURC rilasciati, sia nell'ipotesi di esito generato direttamente dalla procedura sia nel caso di regolarità “apposta” dalla sede, **saranno “etichettati”** dalla procedura DURC On Line per consentire l'attuazione di quanto disposto dal citato [articolo 54, comma 2](#).

Dunque, se si intende evitare l'annullamento del DURC “**regolare**”, ottenuto a seguito della richiesta adesione alla “rottamazione” delle cartelle, il contribuente deve prestare particolare attenzione al **versamento** del relativo debito ovvero delle singole rate in cui il pagamento è stato dilazionato, in scadenza il prossimo fine luglio, in quanto anche il mancato pagamento di una delle suddette rate comporta l'annullamento del DURC rilasciato.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

CRISI D'IMPRESA

L'accordo di ristrutturazione del debito con intermediari finanziari

di **Andrea Rossi**

Il D.L. 83/2015, convertito con la L. 132/2015, ha introdotto l'[articolo 182-septies L.F.](#) che prevede sia una **convenzione di moratoria** temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche o intermediari finanziari che un nuovo **accordo di ristrutturazione del debito con intermediari finanziari**, qualora vi siano debiti verso banche in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo; nel presente articolo approfondiremo il contenuto dell'accordo di ristrutturazione del debito con **intermediari finanziari**, prendendo spunto anche dalle indicazioni fornite in un recente documento emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ricordando che l'accordo di moratoria è stato trattato in un [precedente contributo](#).

L'articolo 182-septies L.F. non sostituisce la disciplina di cui all'articolo 182-bis L.F., bensì la integra prevedendo un apposito accordo di ristrutturazione dei debiti con le banche e con intermediari finanziari, consentendo però al debitore di richiedere che gli effetti **dell'accordo concluso** con determinate **categorie** di creditori vengano estesi ai creditori finanziari **non aderenti** appartenenti alla medesima **categoria**.

L'introduzione del nuovo [articolo 182-septies L.F.](#) nasce dal fatto che l'accordo di ristrutturazione del debito ex [articolo 182-bis](#), così come strutturato dall'attuale normativa, ha evidenziato più di una **lacuna**, laddove il **dissenso** di un **solo** istituto di credito ha più volte impedito un possibile risanamento dell'impresa, costringendo il debitore a presentare una più invasiva e costosa domanda di concordato; pertanto, il Legislatore, in ottemperanza delle raccomandazioni della Commissione europea del 12 marzo 2014 n. 2014/135/UE, ha cercato di superare le **lacune** dell'accordo di ristrutturazione del debito ex [articolo 182 bis L.F.](#) introducendo appunto l'[articolo 182-septies](#) che prevede espressamente la possibilità di **estendere** gli **effetti** dell'accordo anche alle banche o intermediari finanziari **non aderenti**, **qualora sia raggiunta una adesione** del **75%** all'interno della **categoria** alla quale il **non aderente appartiene**. Pertanto, laddove **non** sia raggiunto il citato **quorum** in una **specifica categoria**, è possibile **ugualmente vincolare** creditori appartenenti ad altre **categorie giuridiche** all'interno delle quali invece **sia stata raggiunta** la percentuale del 75%.

A seguito dell'introduzione del nuovo [articolo 182-septies](#), il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha emanato un nuovo documento volto a fornire utili indicazioni per i professionisti che operano nell'ambito della crisi di impresa, che vengono approfondite nelle righe che seguono.

Il **presupposto** oggettivo in capo al debitore per poter accedere alla disciplina in esame è la

presenza di debiti verso **banche e intermediari finanziari** (sottoposti alla disciplina degli articoli 106 e 107 TUB) in misura pari almeno alla **metà dell'indebitamento complessivo**; si ritiene opportuno precisare che, al fine del calcolo della **prevalenza** dell'indebitamento bancario rispetto al debito complessivo, è necessario tenere conto, secondo le indicazioni fornite nel documento emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, sia dei debiti **scaduti** che quelli **a scadere**; inoltre, laddove vi siano dei contratti di **leasing finanziario**, dovrà essere considerato **l'intero debito in linea capitale**, incrementato degli **interessi** nel frattempo **maturati** alla data di deposito dell'accordo. Per quanto attiene invece i **debiti contestati** (magari inseriti nei fondi rischi), gli stessi **non** vanno tenuti in considerazione, salvo che la contestazione da parte del debitore sia palesemente **infondata**, mentre dovranno essere considerati i **debiti potenziali** per **fidejussioni** concesse dall'impresa laddove il rischio di escussione da parte del terzo soggetto garantito sia elevato.

L'accordo di ristrutturazione in esame è **vincolante** anche per i soggetti **non aderenti** a condizione che questi ultimi siano stati invitati fin dall'inizio **al tavolo delle trattative** (è opportuno pertanto un invito scritto, meglio se inviato via PEC) e, conseguentemente, messi nelle condizioni di **parteciparvi**; conseguentemente il **mancato** invito anche di un solo degli istituti di credito rende di per sé **inopponibile** al creditore **l'accordo** ex [articolo 182-septies L.F.](#), con la conseguenza che lo stesso dovrà essere integralmente pagato come creditore **non aderente** nei termini previsti dall'[articolo 182-bis L.F.](#)

Resta inteso che gli **effetti vincolanti** dell'accordo nei confronti delle banche non aderenti sono ottenibili solamente in presenza di una omogeneità **giuridica** (correlata alla natura soggettiva del creditore) e di **interesse economico** rispetto alle posizioni delle banche **aderenti**.

Secondo il documento in esame, **non** è possibile obbligare i soggetti **non aderenti**, ai sensi dell'[articolo 182-septies](#), all'erogazione di **nuova finanza** (anche prededucibile), alla **concessione** di nuove linee di credito ovvero di **nuovi finanziamenti** (sia chirografari che ipotecari); è invece possibile obbligare i soggetti **non aderenti**, nell'ambito di un accordo di ristrutturazione del debito ex articolo 182-septies, ad una **dilazione** ovvero **rinuncia parziale** del proprio credito, oppure alla conversione del proprio credito in quote di capitale in presenza ovviamente di una omogeneità **giuridica** e di **interesse economico** rispetto ai **soggetti aderenti**, raggiunto il *quorum* del **75%**.

Infine anche tale accordo deve sottostare ad una **attestazione** redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 67, comma 3, lett. d\), L.F.](#) che esprima un giudizio sulla **veridicità** dei dati aziendali e soprattutto sulla **fattibilità** dell'accordo, dedicando una particolare attenzione circa la **sussistenza** dei **requisiti giuridici** che permettono l'estensione **forzosa** ai **non aderenti** dell'accordo di ristrutturazione del debito.

Seminario di specializzazione

PROCEDURE PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA IN CONTINUITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMU E TRIBUTI LOCALI

IMU e TASI: variazioni agli strumenti urbanistici con effetti differiti

di **Fabio Garrini**

Quando lo strumento urbanistico generale **attribuisce natura edificabile ad un terreno**, la rilevanza ai fini dell'applicazione dei tributi comunali deve essere **rinviata** al primo gennaio dell'anno successivo: questa è la posizione assunta dalla **Cassazione** nella [sentenza 2901 del 3 febbraio 2017](#). La pronuncia, riferendosi all'annualità 2001, riguardava l'ICI, ma per identità dei presupposti impositivi può essere totalmente **applicata anche ad IMU e TASI**.

La modifica al piano regolatore

La questione circa la rilevanza delle **variazioni allo strumento urbanistico generale** ha trovato definitiva soluzione, dopo un dibattito molto acceso, in sede normativa attraverso [l'articolo 36, comma 2, del D.L. 223/2006](#). Tale disposizione è intervenuta sulla nozione di area edificabile, precisando che il momento in cui al terreno viene conferita **l'edificabilità ai fini fiscali** è quello in cui le modifiche vengono **adottate da parte del Comune**. Pertanto, anche se il nuovo strumento urbanistico non è ancora stato approvato dagli organi regionali (e l'*iter* evolutivo del piano regolatore può richiedere svariati mesi, anni in alcuni casi, per arrivare a pieno compimento), comunque l'imposta comunale deve essere pagata sul **valore venale** quale area edificabile e non sul valore dominicale quale terreno agricolo.

Da notare, comunque, che malgrado per qualificare un terreno sia sufficiente, per quanto detto, una *“mera potenzialità edificatoria”*, resta comunque l'esigenza di tenere concretamente conto nella **determinazione della base imponibile**, *“della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio”* (in questi termini si è espressa la Cassazione nella celebre [sentenza 25506/2006](#)).

La decorrenza

Posto il fatto che l'adozione da parte del Comune è l'elemento atto a “trasformare” la natura giuridica del terreno, nella sentenza in commento emerge un passaggio di sicuro interesse e tutto sommato innovativo.

Il tema riguarda la **decorrenza** ai fini fiscali del transito dell'area da terreno agricolo a terreno edificabile: secondo la Suprema Corte essa esplicherà efficacia **solo a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo**.

In particolare si legge come *“la mutata natura del suolo, da agricolo a edificatorio, non assume immediata rilevanza ai fini impositivi non essendo previsto il frazionamento a fini ICI con applicazione per alcuni mesi sul suolo agricolo e per i successivi quale suolo edificabile, in quanto l'articolo 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992 prevede la valutazione del valore in comune commercio dell'area alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

Quindi, nella sostanza, per valutare una modifica allo strumento urbanistico generale l'elemento cruciale è certamente l'adozione comunale, ma quando questa avvenga in corso d'anno (ovviamente sempre), l'efficacia per i tributi locali (il tema è certamente valido oggi per l'IMU e la TASI vista l'identità della norma regolatrice la fattispecie delle aree fabbricabili) sarà dal periodo d'imposta successivo.

La motivazione è la seguente: ***“Quando il legislatore ha voluto attribuire effetti immediati a fini ICI ad una modifica lo ha espressamente previsto come nel caso di cui all'articolo 10 D.Lgs. 504/1992 nel caso di frazionamento del tributo a fronte del mutamento nella titolarità del bene o in base all'articolo 2, n. 1 lett. a D.Lgs. 504/1992 se l'area viene edificata nel periodo d'imposta”***.

E la giustificazione ulteriore è che *“Ove si riconoscesse immediata rilevanza alla natura edificatoria dell'area, acquisita in data 25.3.2001, si porrebbe a base del tributo il valore dell'area a una data diversa da quella normativamente prevista per il gennaio dell'anno di riferimento”*.

La giustificazione fornita, a dire il vero, convince poco; il riferimento al 1° gennaio dell'anno di riferimento serve per cristallizzare un valore, che essendo per definizione variabile, richiede un momento preciso in cui debba essere “rilevato”; la norma non sembra invece presumere che tale qualifica del terreno debba obbligatoriamente esplicitare i propri effetti per tutto l'anno.

Ben diversa è la questione relativa ad un cambiamento nella natura del bene, dove si transita tra diverse fattispecie imponibili, caratterizzate da regole differenti; a ben vedere, rinviando all'anno successivo l'efficacia fiscale del mutamento (che, si badi bene, per il medesimo principio, potrebbe anche essere in senso contrario, con il passaggio da area fabbricabile a terreno agricolo), si finirebbe per **ledere il principio costituzionale di capacità contributiva**.

L'indicazione fornita dalla Cassazione è di sicuro interesse, ma è opportuno attendere una conferma (o una smentita) sul punto, magari ad opera delle **Sezioni Unite**.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

CONTENZIOSO

Il contenuto della sentenza

di **Dottryna**

